

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

#### ART.1

## Presidenza

1. Il Senato accademico è presieduto dal Rettore o, in caso di impedimento o assenza, anche temporanea, dal Prorettore vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal docente più anziano in ruolo presente alla seduta.

#### ART. 2

#### Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Senato accademico è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

#### ART. 3

## Convocazioni

- 1. In via ordinaria, la convocazione è inviata, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ovvero diverso indirizzo comunicato dai singoli componenti il Senato accademico.
- 2. In via straordinaria o per comprovate esigenze, la convocazione può avvenire *ad horas* con ogni mezzo ritenuto adeguato a raggiungere gli interessati nel limite massimo delle ventiquattro ore antecedenti la seduta.

# ART.4

# Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno è disposto dal Presidente, anche sulla base delle esigenze manifestate dalle strutture di didattica e ricerca e dagli Uffici dell'Amministrazione centrale e inviato unitamente alla convocazione.
- 2. L'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore antecedenti la data fissata per la seduta.
- 3. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è posto a disposizione dei componenti il Senato accademico presso la Direzione generale. Ove possibile il medesimo materiale viene inviato anche via mail ai singoli componenti entro le ventiquattro ore antecedenti la seduta.

#### ART. 5

## Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti.



- 2. Per i componenti elettivi non è ammessa la delega. I Direttori ed i Vice Direttori di Dipartimento, se impediti a partecipare, possono delegare un docente afferente al Dipartimento.
- 3. E' ammessa in via straordinaria la partecipazione mediante audio o videoconferenza; i componenti che partecipano mediante tali modalità sono computati nel numero legale ai fini della validità della seduta e partecipano a tutti gli effetti alle votazioni.
- 4. Si intendono giustificati in ogni caso d'ufficio gli assenti per l'espletamento di incarichi ufficiali conferiti dall'Amministrazione.
- 5. Decorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, in mancanza del raggiungimento del numero legale, la seduta è considerata deserta e rinviata ad altra data.
- 6. I componenti decadono qualora non partecipino per tre sedute consecutive dell'Organo, salvo validi motivi documentabili o assenze giustificate d'ufficio.
- 7. I componenti dimissionari rimangono in carica fino all'accettazione delle dimissioni da parte del Presidente.

#### ART. 6

# Svolgimento delle sedute

- 1. Verificato il numero legale, il Presidente pone in discussione i punti all'ordine del giorno.
- 2. Il Presidente o un componente del Senato accademico, per comprovati motivi, può presentare proposta di modifica all'ordine dei punti posti in discussione; la modifica è comunque subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Nel corso della seduta, su proposta del Presidente, possono essere introdotti nuovi argomenti all'ordine del giorno, solo ed esclusivamente se presenti tutti i senatori e con il consenso favorevole unanime.
- 4. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente illustra singolarmente gli argomenti all'ordine del giorno. Su invito del Presidente, possono intervenire ed essere ascoltati esperti sui singoli argomenti che comunque devono allontanarsi dalla seduta prima che si dia inizio alla votazione.
- 5. I senatori che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Presidente dà loro la parola nell'ordine di iscrizione.
- 6. Nello svolgimento degli interventi i senatori sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata di due minuti.

# **ART.** 7

# Votazione

- 1. Esaurita la discussione, il Presidente pone in approvazione la proposta di delibera ed invita i componenti il Senato accademico ad esprimere la propria dichiarazione di voto.
- 2. Qualora se ne ravvisi l'obbligo o l'opportunità il Presidente, anche su richiesta di almeno quattro componenti, con dichiarazione motivata, procede nella votazione con scrutinio segreto.
- 3. Ogni componente del Senato accademico può chiedere la verifica del numero legale. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un massimo di trenta minuti; se alla ripresa persiste la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia alla successiva seduta ordinaria, ovvero straordinaria in caso di necessità ed urgenza, i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare.



- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, ove non diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.
- 5. La maggioranza semplice è data dalla metà più uno dei votanti, esclusi gli astenuti. La maggioranza assoluta è data dalla metà più uno dei componenti l'Organo.
- 6. Sono riportati in verbale i voti contrari e le astensioni di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di astensione del Presidente, la proposta di delibera non è approvata.
- 7. I componenti del Senato accademico che in qualità o in relazione a ruoli ricoperti nell'organizzazione tecnico-amministrativa o in organismi di altre strutture si sono già espressi in merito alle proposte poste in votazione, esprimono il proprio voto senza alcun vincolo pregiudiziale rispetto alle precedenti determinazioni, stante la diversa qualità soggettiva ricoperta nell'Organo.
- 8. Nelle ipotesi di un conflitto di interessi connesso alle qualità personali e non alle funzioni scientifico-gestionali svolte, l'interessato, relativamente alla proposta di delibera oggetto di votazione, si astiene dalle relative decisioni di merito.

### ART. 8

# Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore deve essere approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Senato accademico, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.

## ART. 9

## Verbalizzazione

- 1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore generale, o suo delegato, coadiuvato in tale compito dal personale della Direzione generale.
- 2. Le delibere sono approvate seduta stante e immediatamente esecutive, salvo espressa disposizione contraria.
- 3. I senatori che intendono verbalizzare propri interventi o dichiarazioni di voto, al termine della seduta, sono tenuti a consegnarne copia al Segretario dell'Organo.
- 4. Il relativo processo verbale è ratificato nella seduta successiva.
- 5. Il verbale, così approvato, è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore generale e depositato, in un unico originale, presso gli Uffici della Direzione generale.

## ART. 10

# Commissioni

- 1. Il Senato accademico può istituire commissioni permanenti (per argomenti di carattere ricorrente) e temporanee (per finalità specifiche) con funzioni istruttorie e consultive per materie specifiche, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte alle esigenze relative con personale in servizio.
- 2. Il Senato accademico ne delibera la costituzione, fissandone obiettivi, competenze e l'eventuale termine di durata, designando altresì il Presidente ed i componenti. I lavori delle Commissioni così costituite sono comunque aperti a tutti i componenti il Senato accademico, salvo il diritto



- di voto sulle proposte da presentare al Senato e su ogni altra espressione formale della Commissione riservato ai soli membri effettivi.
- 3. Le Commissioni sono soggette a verifica periodica da parte del Senato accademico.

# ART. 11 Pubblicità degli atti

- 1. Le delibere del Senato accademico sono pubbliche. Per la loro consultazione si applicano le norme in materia di diritto di accesso.
- 2. Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Senato accademico può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo.